

L'Ue va al restyling degli aiuti di stato. Anche per le start up particolarmente redditizie

Nuovo status all'impresa in crisi

Anche se cala il capitale sociale l'azienda non è in difficoltà

DI BRUNO PAGAMICI

La definizione di "impresa in difficoltà" che esclude società di persone e di capitali dalla concessione delle agevolazioni finanziarie è oggetto di revisione da parte della Commissione europea. Il governo di Bruxelles provvederà pertanto a modificare e aggiornare gli attuali Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese, in vigore dal 2014. In applicazione di tali criteri è infatti considerata in difficoltà l'impresa che abbia perso parte del capitale sociale, il che è particolarmente penalizzante specie per le imprese italiane che secondo l'ordinamento nazionale devono ridurre i fondi propri anche se si trovano solo temporaneamente in condizioni di "difficoltà" non essendo destinate al fallimento nel breve-medio periodo (condizione che ovviamente esclude qualsiasi intervento agevolativo). Un altro aspetto della problematica che la Commissione vuole affrontare con la consultazione pubblica che si chiuderà il 14 novembre 2025 riguarda il rischio che imprese "intrinsecamente redditizie" come le start-up innovative (con elevati costi iniziali di ricerca e sviluppo finanziati da cicli successivi di finanziamenti azionari) siano escluse in modo ingiustificato, purché non siano a rischio di fallimento, da altri tipi di aiuti di Stato. In altri termini la Commissione, come si legge nel comunicato diffuso il 22 agosto 2025, intende rivedere il regolamento Ue 651/2014 sulle condizioni

considerate di "difficoltà" per evitare che le imprese del continente, comprese in particolare le start-up e le scale-up, operino in maniera non adeguata all'attuale contesto geopolitico e di mercato in cui l'obiettivo è promuovere e incentivare l'innovazione al fine di rafforzare la competitività dell'economia europea.

In sostanza, la definizione di impresa in difficoltà, sebbene sia stata individuata nel 2014 correttamente alla luce della normativa sugli aiuti di Stato, non è apparsa del tutto chiara e le autorità nazionali hanno avuto difficoltà ad applicarla. Pertanto, poiché gli Orientamenti Ue per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese scadranno il 31 dicembre 2025, al fine di garantire una loro adeguata revisione la Commissione ha previsto una proroga di un anno della loro validità, vale a dire fino al 31 dicembre 2026.

La revisione degli Orientamenti. La revisione proposta dalla Commissione prevede, in particolare:

- la modifica della definizione di "impresa in difficoltà" per quanto concerne alcuni tipi di start-up innovative che hanno un modello di crescita specifico, che consenta loro di beneficiare di aiuti nell'ambito di altri strumenti di aiuto di Stato;

- il chiarimento di alcune parti della definizione di impresa in difficoltà in particolare il concetto di "fondi propri" e la sua relazione con il patrimonio netto e la solvibilità delle imprese.

L'iniziativa garantirà maggiore certezza nella concessione

dei vari tipi di aiuti di Stato per il salvataggio/ristrutturazione di imprese in difficoltà e contribuirà all'innovazione, e quindi alla crescita, riducendo gli ostacoli ingiustificati per le start-up e le scale-up, di Stato.

Le imprese "in difficoltà". Per rientrare in tale ambito il regolamento Ue 651/2014 definisce come in difficoltà l'impresa che ricade, tra l'altro, in una delle seguenti circostanze:

- Srl, spa, sapa, diverse dalle pmi costituite da meno di tre anni: "qualora abbiano perso più della metà del capitale sociale a causa di perdite cumulate";

- Snc, sas diverse dalle pmi costituite da meno di tre anni: "qualora abbiano perso più della metà dei fondi propri indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate".

Il regolamento inoltre non considera che tali imprese possano trovarsi in questa situazione anche solo transitoriamente (come avviene molto spesso nella realtà italiana) e che la definizione di difficoltà possa risultare particolarmente onerosa per le società di persone (che non redigono il bilancio) costrette a predisporre un prospetto del patrimonio netto per verificare ed eventualmente dimostrare di non versare in tale condizione.

— © Riproduzione riservata —

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - DS6901 - S.30528 - L.1721 - T.alvis

